




**ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI**  
DIREZIONE GENERALE  
**ROMA**



# **NORME**


PER I

**NOTAI, SEGRETARI ED IMPIEGATI COMUNALI**

**Produttori autorizzati dell'Istituto**

(Art. 11 della Legge 4 Aprile 1912 N. 305)





La Legge del 4 Aprile 1912 N° 305, che ha statizzato le Assicurazioni sulla durata della vita umana, creando all'uopo questo *Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, ebbe, quale precipuo intento, quello di porre, vantaggiosamente, sotto l'egida dello Stato, una gran parte del pubblico risparmio già affidato, sotto forma di previdenza, ad Istituti privati di assicurazione.

La Legge stessa mentre ha provveduto alla tranquillità assoluta degli assicurati dell'Istituto, facendo intervenire lo Stato a garantire la perfetta osservanza degl'impegni contrattuali, ed ha facilitato tutte le forme di previdenza assicurative mediante condizioni liberali di polizza e l'applicazione di tariffe convenientissime, ha pure diretto le sue alte finalità ad un altro importantissimo scopo, a portare cioè un largo e costante

contributo alla *Cassa Nazionale di Previdenza* per la vecchiaia ed invalidità degli operai (Art. 14 della Legge), devolvendo alla medesima gli utili residuali che l'Istituto verrà annualmente a realizzare.

Sorto con tali scopi altamente sociali ed umanitari, l'Istituto Nazionale ha potuto, fin dai suoi primi passi, riscuotere larghe simpatie e fiducia illimitata nel pubblico, fiducia e simpatie che si sono anche riversate su tutti i suoi funzionari ed agenti.

Tuttavia è d'uopo riconoscere che, senza una forte ed attiva propaganda, difficilmente il pubblico si abituerà al risparmio assicurativo: ed è perciò che la legge, con sapiente opportunità, designò, per tale propaganda, i sigg. Notai, Segretari ed Impiegati Comunali ed i Ricevitori Postali i quali, più di ogni altra classe di cittadini, stimò adatti ad infondere la fede nelle assicurazioni, con mezzi morali di convincimento, congiunti ad una seria cognizione dei veri scopi e vantaggi delle assicurazioni medesime.

È legittima quindi la piena fiducia che l'Istituto Nazionale ripone nei sigg. Notai, Segretari ed Impiegati Comunali e Ricevitori Postali i quali, sapendo di compiere una alta missione sociale, diverranno certamente

propagandisti efficaci, in ispecie presso quelle classi di cittadini che per molteplici cause non ebbero mai occasione di apprezzare i benefici delle assicurazioni sulla vita e che, per speciali ragioni d'interessi e di fiducia, hanno con loro frequenti rapporti.

Prima di esporre le principali norme per la trattazione degli affari per conto dell'Istituto Nazionale, si reputa necessario mettere in rilievo la differenza che passa fra i produttori autorizzati ed i professionisti in genere.

La Legge, prescrivendo che i sigg. Notai, Segretari ed Impiegati Comunali ed i Ricevitori Postali possano essere autorizzati a procurare affari all'Istituto Nazionale, intese distinguerli dall'altro personale produttore dipendente dalle Agenzie: i primi sono produttori in virtù della legge stessa; i secondi, in seguito a scelta degli Agenti Generali.

L'autorizzazione a produrre affari per l'Istituto deve quindi essere considerata dai predetti funzionari come un diritto che essi hanno di appartenere all'Istituto medesimo che li nomina direttamente e li iscrive in apposito albo, senza però alcun vincolo di produzione e senza gli altri obblighi che incombono ai produttori professionisti dipendenti dalle Agenzie Generali.

Ogni Produttore autorizzato per legge ha dunque avanti a sè un vastissimo campo di azione, che tanto più potrà rendere i suoi frutti, quanto più profonda sarà in lui la convinzione di compiere opera di vera benemeranza sociale.

I sigg. Notai, Segretari ed Impiegati Comunali debbono quindi esser soddisfatti di questa distinzione loro accordata dalla legge. Essi così potranno, pur traendo dalla loro attività personale un equo compenso, cooperare al maggior sviluppo della Previdenza e, conseguentemente, alla prosperità dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

## Principali norme per la conclusione di affari

---

TRATTAZIONE DEGLI AFFARI. — La concorrenza, uno dei fattori più attivi e fecondi nello sviluppo degli affari e nel progresso di ogni industria, è esercitata oggi, in confronto dell'Istituto Nazionale, dalle Compagnie private di assicurazione autorizzate alla continuazione degli affari Vita per soli nove anni ancora; ma tale concorrenza non deve troppo interessare i Produttori dell'Istituto stesso durante questo periodo transitorio, perchè e le condizioni contrattuali e la garanzia assoluta che l'Istituto di Stato offre, lo mettono in posizione di assoluta superiorità.

Pur nondimeno, siccome le suddette Compagnie spingono, naturalmente, il loro personale ad una produzione intensa, è necessario raccomandare ai sigg. Produttori autorizzati la massima diligenza nelle trattative per ottenerne al più presto la conclusione definitiva.

Uno dei principali doveri per un Produttore serio e coscienzioso è quello di assumere, all'inizio di ogni trattativa, le più esatte informazioni sulla situazione finanziaria e di famiglia del proponente, sul suo metodo di vita e sul suo stato di salute. Potrà così, dopo aver studiato due o tre delle diverse forme di assicurazione esercitate dall'Istituto e adatte alla condizione sociale ed economica dell'assicurando, formarsi un corredo di meditate argomentazioni e risposte per combattere validamente tutte le probabili eccezioni che gli venissero fatte.

Nell'illustrare le proposte di assicurazione, il Produttore autorizzato deve servirsi di dimostrazioni che non possano offendere la suscettibilità del proponente, usando termini di convincimento adatti al suo grado di cultura intellettuale ed alla sua educazione.

Lo studio preventivo delle condizioni finanziarie del proponente è indispensabile per potergli sottoporre un progetto di assicurazione per un capitale adatto e proporzionato alla sua posizione sociale ed alle sue risorse economiche.

L'abilità del Produttore, il quale deve aver per mira che i propri contratti siano mantenuti per l'avvenire, sta appunto nel resi-

stere contro la tendenza generale, ma pur comprensibile, degli assicurandi, di stipulare delle assicurazioni per un capitale al di là delle proprie forze.

È poi bene tener presente che l'assicurazione sulla vita è un atto inteso a tutelare la tranquillità domestica sotto ogni rapporto; perciò il Produttore autorizzato dovrà essere cauto durante le trattative per non far nascere nell'animo del proponente quelle infondate superstizioni che, alimentate in seno alla famiglia, potrebbero causare la perdita dell'affare.

Quante volte poi un Produttore autorizzato trovasse delle difficoltà per condurre a termine un contratto di assicurazione, piuttosto che pregiudicarne la riuscita, dovrà chiedere la collaborazione dell'Agente Generale o Locale o, eventualmente, di un Ispettore dell'Istituto, *per il che egli non avrà a subire alcun danno in ordine alla provvigione di acquisto che all'affare gli spetta.*

#### **Assicurazioni che stipula l'Istituto Nazionale.**

DIFFERENTI FORME DI CONTRATTI. — L'Istituto Nazionale stipula contratti di assicurazioni nelle seguenti forme concedendo per

alcune, entro certi limiti di capitale assicurato e di età, l'esonero del pagamento dei premi in caso d'invalidità.

Assicurazioni sulla vita intiera, miste e a termine fisso;

Assicurazione ad effetti multipli;

Assicurazione temporanea a capitale decrescente mensilmente per la durata di 60 mesi;

Assicurazione temporanea a capitale decrescente mensilmente per la durata di 60 mesi, con garanzia dei rischi d'impiego;

Assicurazione di famiglia;

Assicurazione a capitale o rendita differita;

Assicurazione di rendite vitalizie immediate sopra una o due teste.

PROPOSTA E SUA COMPILAZIONE. — La proposta di assicurazione è un atto preliminare che serve di base al contratto; essa viene redatta sulle dichiarazioni chiare ed esplicite dell'assicurando e fa parte integrale del contratto stesso.

Le varie categorie di contratti sono assunte dall'Istituto Nazionale in base alle dichiarazioni contenute nei seguenti moduli di proposte:

a) Mod. A. R. 20 per assicurazioni vita intiera, miste e a termine fisso;

b) Mod. A. R. 23 per assicurazioni ad effetti multipli;

c) Mod. A. R. 24 per assicurazioni con esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

d) Mod. A. R. 25 per assicurazioni temporanee a capitale decrescente o costante;

e) Mod. A. R. 28 per assicurazioni temporanee per cessione del quinto;

f) Mod. A. R. 29 per assicurazioni temporanee per cessione del quinto, con garanzia dei rischi d'impiego;

g) Mod. A. R. 30 per assicurazioni di famiglia;

h) Mod. A. R. per assicurazioni a capitale o rendita differita;

i) Mod. A. R. per assicurazioni di rendite vitalizie immediate sopra una o due teste.

Appena il produttore autorizzato lo reputerà opportuno, dovrà procedere alla compilazione della proposta, avendo sempre presente che, qualche volta, un ritardo ingiustificato potrebbe causare la perdita dell'affare.

Allo scopo di evitare eventuali errori nel testo della polizza o ritardi nell'emissione, egli dovrà porre la massima diligenza nella compilazione di tale documento, rispondendo chiaramente a tutte le domande in esso contenute.

Il Produttore autorizzato dovrà quindi, con

GENERALI

Corporate Heritage  
& Historical Archive

la scorta delle tariffe, aver cura di stabilire in base all'età dell'assicurando, alla forma del contratto e alla sua durata, il premio annuo relativo all'assicurazione, riportandone il conteggio sulla proposta stessa.

In ultimo dovrà far apporre negli spazi a ciò destinati, la firma dell'assicurando e quella del contraente, quando non fossero una stessa persona. Se l'assicurando o contraente sia una donna maritata, il marito dovrà esso pure firmare la proposta facendo precedere la sua firma dalle parole: *per autorizzazione maritale*, scritte di proprio pugno; se invece l'assicurando o contraente sia un minorene, chi ne ha la patria potestà, dovrà egualmente firmare premettendo le parole: *per autorizzazione paterna o di tutela*.

Anche i nomi dei beneficiarii, se ve ne fossero, debbono essere scritti chiaramente per evitare equivoci all'atto della liquidazione della polizza.

Tutte le proposte poi dovranno portare, scritte in modo intelligibile, la firma e qualifica del Produttore autorizzato che le ha compilate, ed essere quindi consegnate all'Agente Locale per le ulteriori pratiche.

**Altre norme per i soli Produttori autorizzati che risiedono in località ove non esistono Agenti Locali dell'Istituto Nazionale.**

COMPILAZIONE DEL RAPPORTO CONFIDENZIALE.

— Ogni proposta riguardante contratti di assicurazione in caso di morte o mista deve essere accompagnata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti rapporti confidenziali:

- a) Mod. A. R. 32 per assicurazioni in caso di morte e miste;
- b) Mod. A. R. 70 per assicurazioni temporanee per cessione del quinto;
- c) Mod. A. R. 71 per assicurazioni temporanee con garanzia dei rischi d'impiego.

Le risposte relative alle domande contenute nei suddetti rapporti confidenziali sono per l'Istituto di grande importanza; il Produttore autorizzato dovrà quindi redigerli col massimo scrupolo e conformemente alla verità.

Il rapporto confidenziale dovrà essere firmato dal Produttore autorizzato e spedito all'Agente Generale, unitamente alla proposta relativa.

VISITA MEDICA E RAPPORTO MEDICO. — Il Produttore autorizzato avrà cura, appena

ottenuta la firma della proposta di assicurazione, di far sottoporre l'assicurando alla visita medica a mezzo di fiduciarî espressamente indicati dalla Direzione Generale, per ogni Comune.

In mancanza di essi, o per qualunque altro motivo d'impossibilità, potrà rivolgersi al medico condotto il quale, firmando il certificato redatto, dovrà indicare tale sua qualifica.

In caso d'impedimento o di assenza del medico condotto, il Produttore dovrà informare l'Agente Generale da cui dipende, e da lui riceverà le necessarie istruzioni.

La visita medica non è necessaria, naturalmente, nei contratti in caso di vita.

L'Istituto Nazionale ha stabilito due distinti moduli per certificati medici:

a) Mod. A. R. 31 per assicurazioni in caso di morte e miste:

b) Mod. M. 18 per assicurazioni connesse alle sovvenzioni con cessione del quinto.

Il Produttore autorizzato non dovrà in nessun caso esser presente alla visita medica ed il relativo rapporto sarà, dal medico stesso, inviato all'Agente Generale.

ESAME DEL RISCHIO ED EMISSIONE DELLA POLIZZA. — L'Istituto Nazionale, in base ai

suddetti documenti, procederà all'esame del rischio e, se l'assicurazione proposta sarà ritenuta accettabile, addiverrà all'emissione della relativa polizza.

Qualora però il contratto di assicurazione, per essere accettato, dovesse subire qualche modifica, sia nella categoria, sia nella durata, od in altra qualsiasi condizione contrattuale, il Produttore autorizzato sarà tenuto, appena ne sarà stato messo a cognizione, di adoperarsi con ogni mezzo per persuadere l'assicurando ad accettare, nel suo interesse, tale modifica; anche se dovesse per ciò, sopportare qualche piccolo aggravio di premio.

Tutte le volte poi che l'Istituto avesse necessità di ulteriori indicazioni o spiegazioni intorno alla proposta o ad altro documento, il Produttore dovrà fornirle con tutto lo scrupolo e con ogni sollecitudine.

POLIZZA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. — La polizza è l'atto contrattuale impegnativo fra l'Istituto Nazionale e l'assicurato o contraente.

Il Produttore autorizzato riceverà dall'Agente Generale, da cui dipende, la polizza redatta in doppio originale e dovrà curarne il sollecito perfezionamento.

Al momento della firma della polizza, da

parte dell'assicurando e contraente, il Produttore autorizzato dovrà diligentemente riempire e sottoscrivere le dichiarazioni che lo riguardano, sia nell'originale destinato agli interessati, sia in quello per gli archivi dell'Istituto; e ciò agli effetti:

a) dell'avvenuto pagamento della prima rata di premio di cui nella polizza stessa è data quietanza;

b) dello stato di salute dell'assicurato, nei soli contratti di assicurazione in caso di morte e misti;

c) dell'identità personale dell'assicurato e del contraente.

Soltanto dopo aver ottenuto tutte le firme ed incassata la prima rata di premio, il Produttore autorizzato potrà consegnare la polizza agl'interessati.

Il *simplo* relativo, regolarmente firmato, dovrà essere immediatamente inviato in raccomandazione all'Agente Generale, che lo trasmetterà alla Direzione dell'Istituto Nazionale.

Tengasi però presente che tutte le polizze in cui il perfezionamento venisse effettuato oltre un mese dalla data di emissione, scritta nella polizza stessa, debbono esser accompagnate da una dichiarazione medica consta-

tante le immutate condizioni di salute dell'assicurato, dall'epoca della visita medica al giorno in cui il contratto viene perfezionato.

Ciò invece non sarà necessario per le polizze che si riferiscono a contratti in caso di vita.

Anche i Produttori autorizzati, che risiedono in località ove esistono Agenti locali, possono, in via eccezionale, essere incaricati dall'Agente Generale di provvedere alle operazioni di perfezionamento di date polizze; in tal caso essi disimpegheranno il loro incarico con le modalità di cui al precedente capitolo.

#### **Materiale, corrispondenza e provvigione sugli affari.**

PROVVISTA DEL MATERIALE. — A cura dell'Agente Generale della Provincia, i Produttori autorizzati saranno provvisti di tutto il materiale e delle istruzioni per la propaganda e per la trattazione degli affari di assicurazione.

SPESE PER LA CORRISPONDENZA. — Sono a carico dei sigg. Produttori autorizzati tutte

le spese della loro corrispondenza con gli organi dell'Istituto e quelle per l'invio dei documenti.

PROVVIGIONE AI PRODUTTORI AUTORIZZATI. — I Produttori autorizzati hanno diritto a percepire le provvigioni stabilite dall'unita tabella per tutti gli affari da essi procurati e perfezionati. L'Istituto si riserva di concedere un premio ai più attivi produttori, al termine di ogni esercizio annuale.

Le percentuali di provvigione, così stabilite, non possono subire, come già si è detto, diminuzione alcuna anche quando, per la conclusione degli affari, sia occorso l'intervento degli Agenti Generali e Locali o degli Agenti Produttori professionisti all'uopo incaricati.

I Produttori autorizzati che risiedono in località ove esistono Agenti Locali dell'Istituto, riceveranno direttamente dall'Agente Generale da cui dipendono, o pel tramite dell'Agente locale, l'importo delle provvigioni loro dovute.

Gli altri invece le detrarranno volta per volta dall'importo del premio annuale o da quello rateale, appena ne effettueranno la riscossione.

Tale importo, al netto della provvigione spettante al Produttore autorizzato verrà, da questo, spedito immediatamente all'Agente Generale della Provincia.



**Tabella delle provvigioni da corrispondersi ai produttori autorizzati per legge sul premio di primo anno.**

*(Esclusi i contratti collettivi).*

Vita intiera a premi vitalizi . . . . .	20 %
30 premi . . . . .	20 %
25 » . . . . .	16 %
20 » . . . . .	13 %
15 » . . . . .	10 %
Mista a 25 anni . . . . .	20 %
20 » . . . . .	16 %
15 » . . . . .	13 %
10 » . . . . .	10 %
Termine fisso a 25 anni . . . . .	18 %
20 » . . . . .	15 %
15 » . . . . .	13 %
10 » . . . . .	10 %

**Rendite vitalizie immediate:**

0,80 % sul capitale versato sino a L. 30.000 di capitale.

0,60 % sull'eccedente di L. 30.00 sino a L. 100 mila di capitale.

0,50 % sull'eccedente oltre le L. 100.000 del capitale.